



COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA FUNERARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020

Regolamento Comunale in materia funeraria

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VII - CREMAZIONI
1	Oggetto del regolamento.	49	Registro per la cremazione.
2	Finalità del regolamento.	50	Disciplina della cremazione.
3	Certificazione della causa di morte.	51	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
4	Responsabilità del comune.	52	Cremazione per insufficienza di sepolture.
5	Competenza per la sottoscrizione degli atti.	53	Crematori.
	CAPO II - SERVIZI CIMITERIALI	54	Caratteristiche dell'urna cineraria.
6	Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri.	55	Trasporto e destinazione delle ceneri.
7	Obblighi del Comune e del gestore.	56	Informazioni ai cittadini.
8	Strutture del cimitero.		CAPO VIII - CONSERVAZIONE DELLE CENERI
9	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.	57	Consegna ed affidamento delle ceneri.
10	Organizzazione dei servizi cimiteriali.	58	Conservazione dell'urna.
11	Obblighi del custode del cimitero.	59	Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.
12	Oggettistica e piante.		CAPO IX - DISPERSIONE DELLE CENERI
13	Norme di servizio.	60	Dispersione delle ceneri.
14	Servizi gratuiti e pagamenti.	61	Luogo di dispersione delle ceneri.
15	Corteo funebre.		CAPO X - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	62	Lavori privati nei cimiteri.
16	Definizione di trasporto funebre.	63	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.
17	Disciplina del trasporto dei cadaveri.	64	Occupazione temporanea del suolo.
18	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.	65	Materiali di scavo.
19	Facoltà di disporre della salma e dei funerali.	66	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.
20	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.	67	Opere private - Vigilanza - Collaudo.
21	Rilascio del cadavere per motivi di studio.		CAPO XI - TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI
22	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.	68	Cappelle private.
23	Funerali civili.	69	Tumulazione fuori dal cimitero.
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	70	Sepolture privilegiate in luoghi diversi.
24	Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.		CAPO XII - CONCESSIONI CIMITERIALI
25	Sepoltura nei giorni festivi.	71	Loculi soggetti a concessione
26	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.	72	Limiti alle concessioni di loculi cimiteriali
27	Divieti di ingresso nei cimiteri.	73	Divieti di concessione
28	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.	74	Programmazione delle concessioni
29	Riti religiosi all'interno dei cimiteri.	75	Atto di concessione
	CAPO V - INUMAZIONI, TUMULAZIONI	76	Durata delle concessioni
30	Definizione di inumazione.	77	Ricerca dei soggetti aventi titolo
31	Definizione di tumulazione.	78	Tariffe delle concessioni e responsabilità per danni
32	Requisiti dei loculi destinati a tumulazione.	79	Concessioni per tumulazioni provvisorie
33	Inumazioni e tumulazioni - Normativa.	80	Divieto di cessione dei diritti d'uso
34	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione	81	Rinnovo delle concessioni
35	Onerosità del servizio.	82	Rientro in disponibilità
36	Epigrafi e decorazioni.	83	Rinuncia alla concessione di loculi, cellette
37	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.	84	Rinuncia alla concessione di aree
38	Inumazioni e tumulazioni - Oneri.	85	Cause di decadenza delle concessioni di loculi e cellette
39	Sepoltura privata nel cimitero.	86	Cause di decadenza delle aree cimiteriali
40	Caratteristiche delle casse.	87	Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	88	Decadenza per perdurante stato di abbandono ed incuria
41	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.	89	Aventi diritto all'uso di loculi, cellette o aree cimiteriali
42	Norme comuni.	90	Ammissione alla tumulazione e alla sepoltura
43	Esumazioni ordinarie.	91	Autorizzazione ad eseguire i lavori
44	Esumazioni straordinarie.	92	Doveri in ordine alla manutenzione
45	Verbale delle operazioni.		CAPO XIII - NORME COMUNI
46	Incenerimento dei materiali.	93	Trattamenti particolari.
47	Estumulazioni ordinarie e straordinarie.	94	Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri.
48	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.	95	Attività funebre.
			CAPO XIV - NORME FINALI
		96	Tutela dei dati personali.
		97	Leggi ed atti regolamentari.

		98	Abrogazione di precedenti disposizioni.
		99	Pubblicità del regolamento.
		100	Rinvio dinamico.
		101	Vigilanza - Sanzioni.
		102	Entrata in vigore.

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - c) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) al d.P.R. 24 febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria;
 - f) alla legge regionale – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria";

Art. 2 - Finalità del regolamento. (L.R. n. 18/2010 Art. 1)

1. Il presente regolamento:
 - a) disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona;
 - b) promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
 - c) da impulso all'informazione sulla cremazione e alle varie forme di sepoltura, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 3 - Certificazione della causa di morte. (L.R. n. 18/2010 Artt. 7 e 10)

1. Nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo articolo 21.

2. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico necroscopo incaricato dall'Azienda ULSS, entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

3. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

4. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti al trattamento di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

5. Durante il periodo di osservazione di cui al precedente comma 4, i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita, come previsto dall'art. 10 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

6. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura anticipata del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

Art. 4 - Responsabilità del comune.

1. Il comune provvede affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e furti alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 5 - Competenza per la sottoscrizione degli atti.

1. Tutti gli atti relativi all'applicazione del presente regolamento, fatta esclusione di quelli relativi alla materia edilizia, ambientale o riservati alla competenza dell'Autorità Sanitaria, sono emanati dall'ufficiale dello stato civile.

CAPO II**SERVIZI CIMITERIALI****Art. 6 - Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri. (L.R. n. 18/2010 Art. 27)**

1. Il Comune dispone di un cimitero.
2. Nella pianificazione il Comune tiene conto del fabbisogno di sepolture corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'azienda ULSS.

Art. 7 - Obblighi del Comune e del gestore. (L.R. n. 18/2010 Art. 28)

1. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.
2. Definisce l'assetto interno di ciascun cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, i requisiti minimi, l'ampiezza delle aree di rispetto lungo il perimetro cimiteriale e le realizzazioni all'interno del cimitero, nel rispetto delle previsioni degli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. L'area cimiteriale è delimitata da apposita recinzione.
4. La gestione del cimitero, se il Comune non intende provvedere direttamente, può essere affidata nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna o esterna al cimitero.

Art. 8 - Strutture del cimitero.

1. Il cimitero comunale è dotato delle seguenti strutture:
 - un'area destinata ai campi di inumazione;
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - un colombario (loculi e cellette) e tombe per la tumulazione di salme, resti e urne cinerarie per famiglie e collettività;
 - un ossario comune, destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazione ed estumulazione, per le quali non è stata richiesta la collocazione in altra sepoltura;
 - un cinerario comune destinato alla raccolta delle ceneri per le quali non è stata chiesta la collocazione in altra sepoltura.
2. E' individuata un'area, a ridosso dell'ossario comune, da destinare alla dispersione delle ceneri.
3. Qualora il comune si doti di strutture obitoriali (casa funeraria, sala del commiato, camera mortuaria) dovrà rispettare quanto previsto dalle vigenti disposizioni (L.R. n. 18/2010 Art. 15, 16, 17, 31).

Art. 9 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. Il personale del cimitero è addetto alla custodia e può avere anche la funzione di necroforo.

Art. 10 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda ULSS, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Copia del regolamento cimiteriale e delle tariffe alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri, sono a disposizione del pubblico attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 11 - Obblighi del custode del cimitero. (L.R. n. 18/2010 Art. 28, comma 3)

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

2. Conserva l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.

3. Ritira apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto del cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Provvede al controllo dello stato manutentivo degli edifici pubblici e privati del cimitero, segnalando eventuali problematiche.

5. Assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri e cadaveri.

6. Segnala l'eventuale verificarsi di guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e interviene affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.

7. Esegue lavori di piccola manutenzione, valendosi anche dell'opera di inservienti, sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato.

8. Vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune, non vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

9. Si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

10. Vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

12. Assiste il Responsabile delegato dell'ASL nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 – Oggettistica e piante

1. Entro una settimana dalla tumulazione o inumazione del feretro, l'eventuale presenza di fiori, corone, cuscini, ecc. dovrà essere del tutto rimossa da parte dei parenti o aventi titolo, qualora le stesse si presentino in maniera indecorosa. A fronte della mancata rimozione, interverrà il Comune previo avviso e con facoltà di addebito delle spese a carico dei congiunti, in caso di ulteriore inerzia.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 38, la coltivazione di aiuole o arbusti, deve garantire il decoro dei luoghi, non invadere i percorsi laterali, non superare il metro di altezza. Nel caso di interesse collettivo, con ordinanza del Sindaco, potranno essere rimosse prima della scadenza della concessione, con facoltà di addebito delle spese a carico dei congiunti, in caso di inerzia.

3. E' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, difforme da quella prevista al successivo art.38.

Art. 13 – Norme di servizio

1. Il custode-necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

2. Il personale deve usare i locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché questi non abbiano a subire danni di sorta.

3. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

4. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, previo assenso dell'ufficiale di Stato Civile o del Sindaco.

5. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

6. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per nessun motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

7. Nelle sepolture in campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

9. Esse si fanno con un ordine prestabilito senza soluzione di continuità entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

10. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

11. Alle inumazioni nei campi comuni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La collocazione di elementi accessori su tali tombe è disciplinata dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 14 – Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) L'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel Comune o residenti in esso al momento del decesso.
- b) La deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una diversa sepoltura.
- c) La deposizione in cinerario comune delle ceneri derivanti dalla cremazione di salme già sepolte nel cimitero comunale o di residenti per i quali gli aventi titolo non dispongano di altra sepoltura.
- d) La raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione o all'obitorio nei casi considerati dagli articoli 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del Comune.
- e) La fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel Comune al momento del decesso.

2. Lo stato d'indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa, è dichiarato dai servizi sociali, in attuazione della L. 8 novembre 2000, n. 328 e delle leggi regionali a essa conseguenti, e delle procedure di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Le operazioni richieste rimangono sospese, sia per quanto riguarda il rilascio delle relative autorizzazioni che per la loro esecuzione, fino a che non sia stato provveduto all'integrale versamento delle somme dovute. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile e il Comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e delle altre norme di legge e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse di questi, s'intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe regolamentate con apposito atto di Giunta Comunale.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistono le condizioni di gratuità di cui al comma 1, salvi i casi del comma 1, lettere d) – e).

7. Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g), D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune e assunti definitivamente gli atti previsti dal Titolo III della Parte II del testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni per garantirne i mezzi di copertura.

8. Per le concessioni cimiteriali scadute, in caso di mancato rinnovo e di disinteresse da parte dei famigliari e/o eredi legittimi o testamentari, il Comune provvede alla estumulazione dei resti mortali da avviare alla inumazione in campo speciale comune per la mineralizzazione, se possibile ed esistente, o alla cremazione e le spese dovranno essere rimborsate dai famigliari e/o eredi legittimi o testamentari, con iscrizione a ruolo dell'importo dovuto nel caso in cui i predetti si rifiutassero o dimostrassero disinteresse.

9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto della data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

10. Eventuali servizi comunali che fossero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe, salva la possibilità di stipulazione di convenzioni con i comuni interessati.

11. Quando i servizi siano a carico del comune quest'ultimo è quello di residenza, salvo i casi in cui si dia esecuzione ad una disposizione dell'Autorità competente o anche quando il defunto non abbia residenza in Italia. In questi ultimi casi il relativo onere compete al comune di decesso.

12. La Giunta comunale può inoltre prevedere una differenziazione di canoni concessori e delle tariffe cimiteriali nel caso di non residenti nel territorio comunale di Cornuda.

Art. 15 – Corteo funebre

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da veicoli, persone o altro, salvo differenti disposizioni di pubblica sicurezza del Sindaco.
3. Il comune assicura l'osservanza delle modalità previste dal presente articolo.

CAPO III**TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 16 - Definizione di trasporto funebre.** (L.R. n. 18/2010 Art. 18)

1. Trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso, o di rinvenimento, fino al luogo della sepoltura o della cremazione.

2. Il trasferimento del deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale.

Art. 17 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. (L.R. n. 18/2010 Art. 10, comma 4 e artt. 21, 22, 23, 24 e 25)

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, e degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 8 marzo 2010, n. 18.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della citata legge regionale n. 18/ 2010, il trasporto del cadavere per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso al domicilio del defunto o alla struttura obitoriale o casa funeraria, anche se siti in altro comune, dovrà avvenire in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

4. Del trasporto previsto dal comma 2, è data preventiva comunicazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Per il trasporto funebre tra stati trovano applicazione le norme nazionali e quanto previsto dalla l.r. n. 18/2010.

Art. 18 - Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche. (L.R. n. 18/2010 Art. 15, comma 1.b e art. 3 comma 1.d)

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'azienda ULSS. abbia certificato l'anti igienicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 19 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Tutto ciò che riguarda trasporto funebre, sepoltura (inumazione o tumulazione), cremazione e destinazione delle ceneri, è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

Art. 20 - Trapianto terapeutico. Imbalsamazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 13, comma 2)

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'Azienda ULSS.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda ULSS.

Art. 21 - Rilascio del cadavere per motivi di studio. (L.R. n. 18/2010 Art. 14)

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 22 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

2. La vigilanza sui trasporti dei cadaveri spetta al Comune, che si avvale dell'azienda ULSS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

3. L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 23 - Funerali civili. (L.R. n. 18/2010 Art. 3, comma 1.b)

1. È assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto.

2. Questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre.

CAPO IV**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 24 - Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri. (L.R. n. 18/2010 Art. 34)**

1. Come previsto dall'art. 34 della L. 4 marzo 2010, n. 18, il Comune è tenuto a dare sepoltura:
 - a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti;
 - b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - c) ai cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - d) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura privata sita nel territorio comunale;
 - e) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - f) alle ossa, resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c),d) ed e).

Art. 25 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 26 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Sono stabiliti gli orari di apertura al pubblico, in via generale all'interno delle fasce orarie, di cui al seguente prospetto, salvo diverse indicazioni che saranno oggetto di specifico provvedimento (ai sensi art. 50 co.7 D.Lgs. 267/2000):

MESE	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	7.00	19.00
FEBBRAIO	7.00	19.00
MARZO	7.00	19.00
APRILE	7.00	20.00
MAGGIO	7.00	20.00
GIUGNO	7.00	20.00
LUGLIO	7.00	20.00
AGOSTO	7.00	20.00
SETTEMBRE	7.00	20.00
OTTOBRE	7.00	19.00
NOVEMBRE	7.00	19.00
DICEMBRE	7.00	19.00

2. Nel cimitero è assicurata l'accessibilità e la sorveglianza, anche in forma automatizzata.
3. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.
4. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo segnale acustico/visivo, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 27 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 28 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali, cicli e motocicli;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) chiedere l'elemosina od offerte;
 - n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore.
 - o) è proibito passare attraverso i campi e le fosse, il passaggio deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta per giungere alla tomba dei propri famigliari.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 29 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

CAPO V**INUMAZIONI, TUMULAZIONI****Art. 30 - Definizione di inumazione.** (L.R. n. 18/2010 Art. 3, comma 2.f e art. 36)

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.

3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

9. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

10. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

11. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

12. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'AULS, a fini di cautela igienico-sanitaria.

13. I campi di inumazione speciale, se esistenti, sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazione ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 31 – Definizione di tumulazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 3, comma 2.f e art. 37)

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo per esservi conservato per almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, individuali.

4. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

5. Nei loculi, indipendente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

7. La costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 33, è autorizzata dal comune, nel rispetto del progetto autorizzato.

8. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

9. Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un'altra.

Art. 32 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (Circolare Min. Sanità 24/06/1993 n. 24)

1. Requisiti generali:

- a) la struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m²;
- b) il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi;
- c) i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono;
- d) gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30;
- e) le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,30 x 0,30 x 0,50.

Art. 33 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente:

- a) al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni.
- b) alla sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18;
- c) quelle integrative di questo regolamento.

Art. 34 - Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, come previsto dall'art. 5, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione, il nulla osta al trasporto, al seppellimento nel cimitero o la cremazione, l'autorizzazione è rilasciata dall'azienda ULSS.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'Azienda ULSS rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

4. In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dall'Art. 24.

Art.35 - Onerosità del servizio.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 36 – Epigrafi e decorazioni

1. Sulle tombe, sui copri fossa e sulle lastre dei loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, lumini, portafiori, secondo le forme, le misure, i materiali in relazione al carattere e alla durata delle sepolture e comunque non dovranno sporgere lateralmente rispetto allo spazio assegnato. In particolare:
 - gli elementi a sbalzo dalle pietre verticali non devono sporgere più di cm. 15;
 - gli elementi verticali sopra le lastre di copertura, non devono sporgere più di cm. 100.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

6. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 37 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza di cui all'art. 32, comma 5.

2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 38 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal comune.
2. È data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
3. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 39 - Sepoltura privata nel cimitero. (L.R. n. 18/2010 Art. 38)

1. Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.
3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

Art. 40 - Caratteristiche delle casse. (L.R. n. 18/2010 Art. 19)

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, sono definite dalla Giunta Regionale.

CAPO VI**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.** (L.R. n. 18/2010 Artt. 39 e 40)

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la sezione terza "Esumazioni ed estumulazioni" della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria".
 2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
 3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2, o i loro rivestimenti, devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
 4. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni. Il Comune, con il parere favorevole dell'azienda ULSS, può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore in ragione delle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno.

Art. 42 - Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
 - a) ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale comunale e/o del gestore e di personale dell'Azienda ULSS, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 43 - Esumazioni ordinarie. (L.R. n. 18/2010 Art. 39, comma 1)

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti i periodi dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata, concordando con l'ufficio un ulteriore appuntamento.
5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.
6. Nel caso di reiterata assenza dei congiunti, l'esumazione sarà effettuata d'ufficio.

Art. 44 - Esumazioni straordinarie. (L.R. n. 18/2010 Art. 39, comma 3)

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 39, commi 3 e 4, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Il periodo di sospensione dell'attività di esumazione straordinaria è individuato dall'ufficio tecnico, al fine di garantire la corretta conservazione della salma durante le operazioni.

Art. 45 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti; tale firma ha anche valenza di ricevuta gli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 46 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, sarà smaltito secondo le norme vigenti.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 47 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie. (L.R. n. 18/2010 Art. 40)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 40 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 48 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

CAPO VII**CREMAZIONI****Art. 49 - Registro per la cremazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 48)**

1. È istituito il registro per le cremazioni nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato della tenuta del registro di cui al comma 1, l'atto contenente la volontà di essere cremato.

3. La manifestazione di volontà prevista, al comma 2, è redatta secondo le forme del testamento olografo (art. 602 del codice civile), come da modello di dichiarazione predisposta allo scopo dal Comune.

4. In caso di consegna dell'urna cineraria secondo le previsioni dell'art. 49, comma 5, della legge regionale – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria", sul registro sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto se non già indicati sulla scheda;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta dei registri o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dei regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 50 - Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- della legge regionale – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria".

Art. 51 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 46)

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata e annotata nel registro di cui all'art. 51, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.

L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;

d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;

e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

3. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

4. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

Art. 52 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 53 - Crematori. (L.R. n. 18/2010 Art. 45)

1. Il Comune si avvale di forni crematori che hanno disponibilità ad accettare i feretri di volta in volta che se ne manifesti la necessità e la richiesta da parte dei cittadini.

Art. 54 - Caratteristiche dell'urna cineraria. (L.R. n. 18/2010 Art. 49, comma 1)

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 55 - Trasporto e destinazione delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Artt. 49 e 50)

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi/cellette all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero (in fossa di congiunto) ;
- c) disperse, dove possibile;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo, fino ad esaurimento spazio.

Art. 56 - Informazioni ai cittadini. (L.R. n. 18/2010 Art. 1, comma 2)

1. L'Ufficiale dello stato civile provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

CAPO VIII**CONSERVAZIONE DELLE CENERI****Art. 57 - Consegna ed affidamento delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Art. 49)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui all'articolo 54.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello stato civile annota sul registro previsto dall'art. 49, le generalità dell'affidatario unico e le modalità di manifestazione della volontà, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9. Dopo valutazione tecnica positiva, è consentita, previa richiesta scritta, la creazione di una nicchia per la conservazione delle ceneri sotto il copri fossa, per motivi di ricongiunzione familiare, con spese a carico del richiedente.

Art. 58 - Conservazione dell'urna. (L.R. n. 18/2010 Art. 49)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 59 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 18/2010 Art. 49, comma 5.g)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione dell'urna in loculo, celletta o tomba di cui siano concessionari o destinarla in cinerario comune, o tumularla in fossa di congiunto nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure procedere alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 55.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 51.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO IX**DISPERSIONE DELLE CENERI****Art. 60 - Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Art. 50)**

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, che deve contenere anche l'indicazione del luogo e delle modalità prescelte, le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario o nel giardino appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero e le ceneri rimarranno in forma indistinta;
- b) in natura e solo all'aperto:
 - in campagna, in collina a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade, sentieri e aree regolarmente percorribili.
 - nell'area boscata del Fagarè, di proprietà dei Comuni di Cornuda e Crocetta del Montello, l'assenso alla dispersione avverrà previa assunzione di apposita deliberazione favorevole da parte di ciascun Ente o altra modalità fra gli stessi convenuta.
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

4. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.

5. Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla -osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

6. La dispersione è eseguita dal legittimo detentore dell'urna o coniuge, o da altro familiare avente diritto, o dall'esecutore testamentario; in mancanza, o per volere del defunto, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

7. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel presente regolamento, dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Art. 61 - Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

CAPO X**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 62 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. Il provvedimento è rilasciato solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 63 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 62 l'impresa esecutrice deve essere in regola con la propria posizione contributiva, previdenziale ed antimafia.

Art. 64 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale per l'esecuzione di lavori edili, trova applicazione la vigente normativa in materia;
2. La superficie occupata convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio preposto alla gestione del Canone;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro nonché quelle previste dalle norme in materia di occupazione suolo.

Art. 65 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 66 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro concordato con l'ufficio preposto;
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
6. Dal mese di maggio al mese di settembre inclusi, non sono consentite operazioni di estumulazione straordinaria, eventuali eccezioni saranno espressamente indicate dal responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici.
7. Ogni lavorazione dovrà essere sospesa durante lo svolgimento dei funerali, a partire da 15 minuti prima dell'ingresso in cimitero del feretro, fino a quando anche l'ultimo congiunto sarà uscito.

Art. 67 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale, il custode e/o la ditta incaricata della gestione del cimitero hanno competenza per la vigilanza, il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO XI**TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI****Art. 68 - Cappelle private.** (L.R. n. 18/2010 Art. 42)

1. Il Comune può autorizzare la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero ai sensi dell'art. 42, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18;

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l'Azienda ULSS.

3. Le aree sulle quali insistono le costruzioni delle cappelle private sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei titolari delle cappelle stesse, con un raggio, dal perimetro della costruzione, non inferiore a quella definita dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Analoga disposizione vige anche per le necessarie modifiche e/o ampliamenti.

4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria e di altri aventi diritto;

6. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

Art. 69 - Tumulazione fuori dal cimitero. (L.R. n. 18/2010 Art. 43)

1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze, possono essere autorizzate sepolture fuori dal cimitero, previo parere dell'Azienda ULSS.

2. La tumulazione avviene, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Art. 70 - Sepolture privilegiate in luoghi diversi. (L.R. n. 18/2010 Art. 43)

1. Per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze, il Comune può autorizzare la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero:

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale, e su conforme parere dell'Azienda ULSS.

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO XII**CONCESSIONI CIMITERIALI****Art. 71 – Loculi e tombe soggetti a concessione**

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi o le tombe di nuova costruzione, che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 72 – Limiti alle Concessioni di loculi e tombe cimiteriali

1. Le concessioni di loculi cimiteriali possono essere riferite a soggetti privati o enti senza scopo di lucro.
2. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) ai residenti nel comune;
 - b) alle famiglie nelle quali almeno un componente detiene la residenza anagrafica in questo comune;
 - c) ad enti specificatamente indicati dalla Giunta Comunale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 73 – Divieti di concessione

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere concesse:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare.
2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 74 – Programmazione delle concessioni

1. Il responsabile del servizio, periodicamente, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei manufatti da dare in concessione.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'Amministrazione per l'individuazione di un programma di intervento.

Art. 75 – Atto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali sono stipulate, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 76 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee e la durata è stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
3. Le concessioni cimiteriali della durata di 99 anni, possono essere revocate, quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 77 – Ricerca dei soggetti aventi titolo per manifestazione di volontà in materia funeraria, per richiesta di operazioni cimiteriali e per assunzione di oneri

1. Al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'espressione della volontà degli aventi titolo con i principi di efficacia, non aggravamento ed economicità del procedimento amministrativo, sanciti dall'art. 1 della L. 241/1990, l'ufficio comunale preposto, in assenza di istanza da parte dei soggetti individuati all'art. 3, procede d'ufficio alla ricerca dei soggetti aventi titolo alla manifestazione di volontà e/o all'assunzione di oneri, obbligatoriamente sino al secondo grado in linea retta ed al terzo grado in linea collaterale.
2. L'ufficio comunale preposto comunica agli aventi titolo, individuati ai sensi del comma precedente, il termine per la manifestazione della volontà e/o per l'adempimento dell'onere, avvertendo sulla procedura

amministrativa che sarà seguita in caso di mancata manifestazione di volontà o d'inadempimento e sull'imputazione dei relativi oneri.

3. Qualora la ricerca di cui al comma 1 non dia esito positivo, il Servizio Cimiteriale comunale pubblicherà apposito avviso, per almeno 60 (sessanta) giorni, presso il cimitero comunale, all'albo pretorio e nel sito internet comunale, indicando il termine entro il quale è consentito ai soggetti aventi titolo di presentare manifestazione di volontà. La mancata manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo, decorso il termine sopra indicato, corrisponde a dichiarazione d'irreperibilità degli stessi.

4. Il provvedimento amministrativo, con il quale è disposto l'esecuzione di operazioni cimiteriali, dà atto dell'eventuale irreperibilità degli aventi titolo, delle ricerche effettuate in applicazione della presente norma e dei relativi esiti.

5. L'irreperibilità degli aventi titolo, accertata ai sensi del comma 3, costituisce presupposto per la pubblicazione all'albo pretorio, per 30 (trenta) giorni, di apposito avviso e per l'avvio delle operazioni di cremazione previste all'art. 3, comma 4, lettera g) della L. 130/2001, con relativo conferimento delle ceneri nel cinerario comune.

6. Il Dirigente del Settore, in relazione a specifiche esigenze procedurali, può disporre l'adozione di misure cautelari; può altresì disporre, con atto motivato, l'esecuzione di operazioni cimiteriali in deroga ai sopraindicati termini procedurali, per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

Art. 78 – Tariffe delle concessioni – Responsabilità per danni

1. Le concessioni sono stipulate con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. La rateizzazione potrà essere concessa solo per particolari, motivate e comprovate esigenze.

3. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 79 – Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita su loculi precedentemente riservati all'Amministrazione Comunali, secondo le seguenti modalità:

a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;

b) ha una durata non superiore ad due anni;

c) viene presentata richiesta in marca da bollo;

d) viene versato il canone di concessione e una cauzione stabiliti dalla Giunta Comunale per anno di concessione.

Art. 80 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa.

Art. 81 - Rinnovo delle concessioni di aree cimiteriali, loculi e cellette

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 82 – Rientro in disponibilità di loculi, aree cimiteriali e cellette

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi o le aree oggetto della rinuncia si trovino in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia.

3. I loculi, le aree e le cellette retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, include i loculi, le aree, le cellette rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenerne, la concessione.

Art. 83 – Rinuncia alle concessioni di loculi, cellette e tombe.

1. L'utente può recedere dal contratto di concessione prima della scadenza naturale della stessa, con comunicazione scritta.

2. Nel caso di cui al precedente comma, non è previsto alcun rimborso della quota versata alla stipula della concessione; viene prevista la compensazione qualora il concessionario che recede chieda una nuova concessione di maggior valore.

3. L'utente deve liberare il sepolcro da eventuali salme, resti o ceneri a proprie spese e il sepolcro rientra in disponibilità del Comune.

4. In caso di mancato adempimento a quanto previsto al precedente comma 3, si applica la sanzione di importo pari agli oneri che l'Ente dovrà sostenere per il ripristino del manufatto.

Art. 84 – Rinuncia alle concessioni di aree.

1. L'utente può recedere dal contratto di concessione prima della scadenza naturale della stessa, con comunicazione scritta.

2. Nel caso di recesso non è previsto alcun rimborso della quota versata alla stipula della concessione e l'area rientra in disponibilità del Comune.

3. Il comune ha facoltà di demolizione di quanto costruito rivalendosi sul concessionario per la spesa che l'Ente dovrà sostenere per il ripristino dell'area.

Art. 85 – Cause di decadenza delle concessioni di loculi e tombe

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente comma 2, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni se disponibile, o cinerario comune, addebitando le relative spese al concessionario.

Art. 86 – Cause di decadenza delle aree cimiteriali

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo:

a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad adempiere entro un ragionevole termine è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 87 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 88 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali debbono sistemare o asportare i materiali indecorosi nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 85 sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui devono eseguirsi le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune, o nel campo comune speciale per l'inumazione quando disponibile, o nel cinerario comune, senza pregiudizio per spese di rivalsa da parte dell'ente.

Art. 89 - Aveni diritto all'uso di loculi, aree cimiteriali o cellette.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno dall'apertura della successione, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, il Comune individua autonomamente un referente per la famiglia per tale incarico.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 90 - Ammissione alla tumulazione e alla sepoltura.

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

5. E' consentita la collocazione di urne cinerarie nella fossa di sepoltura preesistente, da inserire sotto il copri tomba e considerare alla stregua di una tumulazione, con i relativi diritti cimiteriali.

Art. 91 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art. 92 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO XIII**NORME COMUNI****Art. 93 - Trattamenti particolari.** (L.R. n. 18/2010 Art. 51)

1. In caso di morte per malattia infettiva riconosciuta dagli organi sanitari preposti, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Il medico che accerta tale circostanza da tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

Art. 94 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri. (L.R. n. 18/2010 Art. 52)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento di onoranze funebri.

Art. 95 - Attività funebre. (L.R. n. 18/2010 Art. 5)

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle funzioni elencate dall'art. 5 della L.R. n. 18/2010.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dal regolamento regionale e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 5.

CAPO XIV**NORME FINALI****Art. 96 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 97 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- della legge regionale – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria".

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 98 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 99 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, è pubblicato all'albo comunale, sul sito web del comune, sez. amministrazione trasparente.

Art. 100 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 101 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nelle casse comunali.

Art. 102 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);

per 15 giorni consecutivi dal al

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....